

Dal 13 dicembre 2014 è venuto meno un adempimento dell'appellante nella costituzione dinanzi alla Commissione tributaria regionale

L'art. 36 (rubricato: "*Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello*") del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175 (G. U. – serie generale – n. 277 del 28-11-2014), che così recita: <<*È soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*>> ha soppresso l'obbligo dell'appellante di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

In precedenza, sullo stesso adempimento, l'art. 13, comma 2, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, rubricato "*Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*" (G. U. 14 febbraio 2014, n. 37), in vigore dal 1 marzo 2014, disponeva che il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, modificando l'originario precetto di tale adempimento, sancito dall'art. 53, comma 2, D.Lgs. 546/92, come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla legge di conversione 2-12-2005, n. 248, il quale prevedeva che ove il ricorso non fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante avrebbe dovuto, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

La sospensione feriale dei termini processuali si abbrevia

Per effetto dell'art. 16, comma 1, del D. L. 12 settembre 2014, n. 132, rubricato "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*" (G. U. n. 212 del 12-9-2014) convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (G. U. n. 261 del 10-11-2014 – Supplemento ord. n. 84) la durata della sospensione feriale dei termini processuali viene modificata dall'originario periodo che andava dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno a quello che va dall'**1 al 31 agosto di ciascun anno** (il decreto legge prevedeva che tale periodo andasse dal 6 al 31 agosto di ciascun anno).

La nuova misura del periodo di sospensione feriale in discorso decorre dal **1° gennaio 2015**, ai sensi del comma 3 del citato art. 16.

L'istituto in esame (sospensione feriale dei termini processuali) si applica al giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie ai sensi del commento all'art. 21 della circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 e del § 2.3 della circolare 26/D del 4 aprile 2002 .

La sospensione feriale dei termini processuali veniva istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella misura che oggi viene modificata.

È necessario dire:

- che le cartelle di pagamento con le quali si intima il pagamento di contributi previdenziali, che si impugnano come materia di lavoro, di conseguenza vanno opposte dinanzi al giudice del lavoro (e non dinanzi alle Commissioni tributarie) entro il termine di **40 giorni** (e non 60), **per tali controversie non ha effetto la sospensione della quale qui si dice**, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 742/69.

- che al procedimento di reclamo/mediazione si applica la sospensione feriale dei termini qui detta (L.27/12/13 n.147). Tale sospensione si applica, anche, ai 90 giorni concessi agli stessi contribuenti che, prima di presentare l'istanza in discorso (reclamo/mediazione), presentano quella di accertamento con adesione (cfr. punto 2.9 della circolare) ed ai 30 giorni concessi per la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 22 (cfr. punto 10.1 della circolare).